

**Sentenza del 27/08/2010 n. 770 - Comm. Trib. Prov. Taranto Sentenza del 27/08/2010 n. 770 - Comm. Trib. Prov. Taranto**

**Intitolazione:**

Riscossione Notificazione di atti - Ufficiale giudiziario Necessità Notifica a mezzo dei propri dipendenti  
Inesistenza.

**Massima:**

Gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mani o mezzo  
posta, e non attraverso l'ufficiale giudiziario, in violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/73, della legge 890/82 e dell'  
art. 149 c.p.c. sono giuridicamente inesistenti.

**Testo:**

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1

---



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ARGENTINO | PIETRO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARTURANO | CATALDO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI  | PIETRO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2614/09  
depositato il 16/12/2009

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 2009/106-10484013275 REGISTRO 1998  
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PRAGMA S.P.A.

proposto dal ricorrente:  
FILARETTI LEONARDO GIOVANNI  
VIA PER FRAGAGNANO II TRAV 7 74020 LIZZANO TA

difeso da:  
VENTRUTI AVV.PIETRO  
VIA LUIGI DI SAVOIA,16 74026 PULSANO TA

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° 2009/106-10484013275 REGISTRO 1999  
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PRAGMA S.P.A.

proposto dal ricorrente:  
FILARETTI LEONARDO GIOVANNI  
VIA PER FRAGAGNANO II TRAV 7 74020 LIZZANO TA

difeso da:  
VENTRUTI AVV.PIETRO  
VIA LUIGI DI SAVOIA,16 74026 PULSANO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2614/09

UDIENZA DEL

12/07/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°


PRONUNCIATA IL:

12 LUG 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27 AGO 2010

Il Segretario



IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe PERILLO

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Filaretti Leonardo Giovanni, per il tramite dell'avv. Pietro Ventruti, ha proposto ricorso avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo dell'autovettura Mercedes tg. BT353TA, notificato a mezzo servizio postale il 25.11.2009.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

La Commissione, con ordinanza 110 del 03.05.2010, ha accolto l'istanza di sospensione.

La Conc. EQUITALIA PRAGMA spa, il 17.06.2010, costituendosi in giudizio, ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 6005/2010.

Il Sig. Filaretti il 30.06.2010 ha depositato memorie illustrative come da ricevuta N.S. 6383/2010.

All'udienza del 12.07.2010 si sono presentati i difensori delle parti che, sentito il relatore, si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente sostiene che non gli sono stati notificati gli atti prodromi a quello impugnato e cioè le seguenti cartelle di pagamento:

1. n. 10620031000806502;
2. n. 10620040001180415 e poi
3. la carenza di motivazione del fermo opposto;
4. la sproporzione tra la misura cautelare ed il credito da garantire;
5. la nullità del preavviso di fermo per inesistenza della notifica;
6. l'illegittimo calcolo degli interessi;
7. la prescrizione dei crediti pretesi.

Alle articolate motivazioni del ricorrente controdeduce il concessionario con altrettante argomentazioni producendo copia delle relate della notificazione delle cartelle di cui sopra avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 e dell'art. 139 del c.p.c..

### La Commissione Osserva :

1. la resistente EQUITALIA PRAGMA spa, opponendosi alla domanda, si sofferma preliminarmente sulla inesistenza delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici del preavviso di fermo, invocata dal ricorrente perché la loro notificazione è stata fatta direttamente attraverso il servizio postale come stabilito dalla CTP di Lecce con la sentenza n. 909/05/2009.
2. La concessionaria ha controdedotto dichiarando che le cartelle sono state notificate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 e dell'art. 139 c.p.c. come comprovato dalle relate di notifica allegate.
3. Al fine di assicurare l'effettiva conoscenza legale dell'atto(cartella) il Legislatore ha previsto, a carico del soggetto notificatore, delle specifiche modalità di notifica che, nel caso in cui non vengono rispettate, comportano la nullità o l'inesistenza della stessa.
4. Le modalità di notifica sono le stesse previste per l'accertamento e contenute nell'art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:
  - 4.1 notifica a mani proprie, che può avvenire in qualsiasi luogo così come sancito dall'art. 138 del CPC;
  - 4.2 notifica a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o azienda; tale notifica può avvenire solo nel domicilio fiscale del destinatario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.



250/1999, ha sancito il principio della fungibilità dei luoghi e delle persone, con la conseguenza che è valida la notifica fatta a mani di persona di famiglia anche se trovata nell'azienda.

4.3 notifica a mezzo posta tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica è disciplinata dall'art. 26 del DPR 602/1973, dalla Legge 890/1982 e dall'art. 149 del CPC. Ai sensi dell'art. 1 della citata L. 890/1982, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità o la parte richieda che la notificazione debba essere eseguita personalmente. La forma di notificazione a mezzo posta si avvale della cooperazione di due soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale postale. All'ufficiale giudiziario spetta la fase preliminare della consegna dell'atto all'ufficio postale, "dopo aver scritto la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento". La giurisprudenza in più occasioni ha sancito la necessaria compilazione della relata in caso di notifica a mezzo posta: in particolare si citano Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 385/03; CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03. All'ufficio postale compete invece la consegna dell'atto da effettuare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare l'agente postale consegna il plico al destinatario, o alle persone autorizzate, e compila l'avviso di ricevimento. L'agente postale deve fare sottoscrivere dal ricevente l'avviso di ricevimento e il registro cronologico facendo menzione, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, della qualifica del consegnatario (in caso di familiare deve essere indicata la convivenza).

5. Ne discende che solo i soggetti individuati dall'art. 26 possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest'ultimo "direttamente", a mezzo di propri dipendenti.

6. Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, secondo la sentenza della CTP di Lecce tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.

7. Nel caso, la copia della relata di notifica prodotta dal concessionario effettivamente denuncia la ricezione del plico da parte del destinatario, ma non fornisce la prova dell'avvenuta consegna dell'atto da notificare, da parte dello stesso concessionario, all'ufficiale giudiziario.

8. Secondo la Corte Costituzionale gli effetti della notificazione per quanto riguarda il notificante devono essere ricollegati << al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo >>. Ne consegue che la certezza della consegna dell'atto notificando non si può affidare ad una dichiarazione di parte (nel caso il concessionario) ma p.es. attraverso la produzione della ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 109 del DPR 1229/1959 dall'ufficiale giudiziario, dell'incarico affidatogli oppure dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale circa la ricezione dell'atto medesimo (cfr. cass. 17714/2004; cass. 23294/2005; cass. 13768/2006).

9. Tali considerazioni portano il Collegio a condividere le motivazioni della sentenza della CTP di Lecce secondo la quale la notificazione delle cartelle effettuata per posta direttamente dall'Agente della riscossione "deve considerarsi giuridicamente inesistente".




La Commissione accoglie il ricorso ritenendo preminente sulle altre questioni sollevate la interpretazione della norma di cui all'art. 26 del DPR 602/73, a sistema con l'art. 149 del c.p.c. resa dalla motivazione della sentenza della CTP di Lecce 909/05/2009. Spese compensate perché la problematica osservata non trova riscontro in altra giurisprudenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 12.07.2010

Il Relatore estens.



Il Presidente

